



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1125/2015 R.G. promossa da:

...omissis...

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,

...omissis...

RESISTENTE

OGGETTO: annullamento della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10

Conclusioni: come in atti

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Pavia depositato in data 12.6.2015, ...omissis...

conveniva in giudizio l'...omissis..., ove

prestava attività lavorativa in qualità di docente, e il MIUR chiedendo l'accertamento della nullità o illegittimità della sanzione disciplinare in data di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, applicata al medesimo con decreto n. 197 del 30.12.14 prot. n. 2977 Fp, dal dirigente scolastico. Deduceva il ricorrente che



l'adozione del provvedimento impugnato non rientrava nella competenza del dirigente scolastico, in virtù del combinato disposto dell'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 d.lgs. 150/2009, e dell'art. 492 d.lgs. n. 297/1994; contestava in ogni caso la violazione del principio di proporzionalità.

L'...omissis... si costituiva in giudizio resistendo nel merito alle domande.

All'udienza del 31.5.2016 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

Secondo la giurisprudenza della S.C. “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto” (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'...omissis per essere unicamente legittimato al presente giudizio il MIUR.

Passando al merito si osserva.

Ai sensi dell'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 applicato al rapporto di lavoro “Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. 297/1994”.

L'art. 492 d. lgs. 297/94 prevede:

“Sanzioni.

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:



- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.

L'art. 93 CCNL prevede per il personale ATA le seguenti sanzioni disciplinari:

“a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso”:

L'art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 prevede:

“Forme e termini del procedimento disciplinare.

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.....”.

Ai sensi dell'indicata norma la competenza del dirigente scolastico è limitata alle sanzioni di minore gravità per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni. L'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall'insegnamento fino a un mese”, previsione che radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis citato con applicazione delle norme procedurali ivi previste e termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma



2.

Il dirigente scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista.

Non è conseguentemente condivisibile l'assunto del convenuto, ove afferma che la competenza debba essere determinata sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra il minimo e il massimo previsti.

Tale interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce peraltro una valutazione soggettiva estranea al dettato normativo nella fase di individuazione dell'organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in concreto della sanzione all'esito del procedimento disciplinare.

Dalla lettera di contestazione si evince con assoluta chiarezza che il fatto addebitato rimandava alla sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a un mese, di cui all'art. 492, comma secondo, lett. b), D. Lgs. n. 297/1994; secondo la stessa qualificazione operata dal Dirigente Scolastico, infatti, tale fatto integrerebbe una *“palese violazione dei doveri connessi alla funzione docente”* che *“compromette sia la relazione fra docente e discente, sia il rapporto fiduciario scuola-famiglie, sia l'immagine dell'Amministrazione scolastica”*, ravvisandosi, *“in particolare, l'adozione di inaccettabili e ingiustificabili misure disciplinari oltre ad un uso, altrettanto inammissibile, di energia fisica”*: siamo ben lontani, dunque, dall'ipotesi di *“mancanze lievi”*, in ordine alle quali sussiste la competenza disciplinare del Dirigente.

Sulla base delle motivazioni sopra esposte deve essere annullata le sanzioni impugnata.

L'annullamento della sanzione sotto il profilo formale rende ultroneo l'esame dell'ulteriore motivo del ricorso inerente la sussistenza degli addebiti sanzionati ed i relativi oneri probatori.

Spese compensate considerato il contrasto - a livello di giurisprudenza di merito - sulla questione oggetto del presente giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art.429 cpc

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'...omissis...



Dichiara la illegittimità e conseguentemente annulla la sanzione disciplinare della sospensione irrogata al ricorrente con provvedimento del dirigente scolastico in data 30.12.2014;

condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma illegittimamente trattenuta in esecuzione della sanzione oltre interessi dalla trattenuta al saldo;

compensa le spese di lite;

giorni sessanta per la motivazione.

Pavia 31.5.2016

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

